



Giunta Regionale della Campania

DECRETO DIRIGENZIALE

DIRETTORE GENERALE/
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA
DIRIGENTE UNITA' OPERATIVA DIR. /
DIRIGENTE STAFF

MASSIMO PACE

DECRETO N°	DEL	DIREZ. GENERALE / UFFICIO / STRUTT.	UOD / STAFF
69	28/07/2025	5017	05

Oggetto:

D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. Società Castellano Costruzioni Srl. Autorizzazione all'esercizio di un impianto mobile di rifiuti non pericolosi adeguato al D.M. n. 127 del 28 giugno 2024. - Frantumatore mobile di marca e modello OM TRAK ULISSE 96F con Matricola 99C0200T – Frantumatore mobile idraulico girevole di marca e modello OSA-RV38 con numero di serie 471-2007 – Frantumatore idraulico fisso di marca e modello FPV 28 con numero di serie 415-2007 – Gruppo di vagliatura mobile su cingoli marca e modello METSO ST356 con numero di serie 11-369 – Frasa/frantumasassi FAE-MTH 225 – matricola 11-369 e infine una Pinza di marca e modello HAMMER RH 2000 con matricola RH82007.

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE:

- a. il D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii., art. 208 comma 15, disciplina le procedure autorizzative per l'esercizio degli impianti mobili di smaltimento o di recupero di rifiuti;
- b. la D.G.R.C. n. 8 del 15.01.2019 al punto 3.8) – regola le procedure tecnico-amministrative per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio degli impianti mobili;
- c. la Regione Campania con Circolare della D.G. Ciclo Integrato delle acque e dei Rifiuti, Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali del 18/12/2020PG/20200606032 dava attuazione dell'ex art.184 ter del D.lgs. 152/06, ai sensi del comma 3 bis in merito alla "cessazione di qualifica del rifiuto" richiedendo apposita Relazione tecnica, ai sensi del comma 9 dell'art. 14 bis del D.L. 101/2019, convertito in Legge 128/2019 art. 184 ter, comma tre septies – End Of Waste;
- d. la Regione Campania ha recepito quanto sopra e, con circolare della D.G. Ciclo Integrato delle Acque e dei Rifiuti, Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali del 18/12/2020 PG/2020/0606032, ha emanato le prime indicazioni in merito all'applicazione dell'art. 184 ter del D.Lgs. 152/06 – End of Waste. Atto di indirizzo, stabilendo, di pervenire, secondo le linee guida SNPA n.23/2020, alla definizione di criteri per la cessazione della qualifica di rifiuto di un prodotto utilizzato per scopi specifici, che i proponenti unitamente alla documentazione prevista per le singole autorizzazioni, sono tenuti a fornire apposita relazione contenente quanto descritto nella succitata Circolare;
- e. in virtù del nuovo decreto del Ministero della Transizione Ecologica del 27 settembre 2022 n. 152 (Regolamento che disciplina la cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione e di altri rifiuti inerti di origine minerale, ai sensi dell'art. 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152) la relazione End of Waste andava redatta in conformità al succitato decreto;
- f. in data 26 settembre 2024 è entrato in vigore il Decreto MASE n. 127 del 28 giugno 2024, "Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione, altri rifiuti inerti di origine minerale, ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152/2006" che abroga il D.M. 152/22;
- g. con nota della Direzione Generale per il Ciclo Integrato delle Acque e dei Rifiuti, Autorizzazioni Ambientali, acquisita dalla UOD il 28/03/2025 al PG/2025/0159240 veniva emanato il Regolamento recante disciplina della cessazione qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione, altri rifiuti inerti di origine minerale, ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 2, del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152/2006. Direttiva per uniforme applicazione da parte degli uffici regionali. Adeguamento D.M. 127 del 28 giugno 2024, pubblicato su G.U. 11 settembre 2024;
- h. a Società Castellano Costruzioni Srl, Amministratrice unica Sig.ra *****OMISSIS***** nata a *****OMISSIS***** il **OMISSIS* – Cod.Fisc.: *****OMISSIS****, residente in *****OMISSIS***** (AV), Via **OMISSIS** snc, con sede legale nel comune di *****OMISSIS***** (AV) – *****OMISSIS***** , iscritta alla CCIAA di Avellino P.IVA: **OMISSIS** in conformità a quanto disposto dalla D.G.R.C. n. 8 al punto 3.8) del 15/01/2019 e Decreto MASE 127/2024, ha presentato in data 16.06.2025 istanza di Autorizzazione unica all'esercizio di un impianto mobile di recupero rifiuti non pericolosi ai sensi dell'art. 208, comma 15 del D.Lgs. 152/06, acquisita dalla UOD in pari data al prot n.PG/2025/0298086, allegando la seguente documentazione:
 - Domanda in carta libera completa delle indicazioni di rito;

- Ricevuta di versamento oneri istruttori dell'importo di € 600,00, pagamento PagoPA del 05.06.2025;
 - Dichiarazione sostitutiva del certificato d'iscrizione alla Camera di Commercio Industria Artigianato ed agricoltura di Avellino (Allegato 1b iscr.) e informazione Antimafia (1.b dich);
 - Titolo di disponibilità dell'impianto - fattura n. 9059 - 20 del 30.11.2016;
 - Relazione tecnico - descrittiva con adeguamento End of Waste al D.M. 127/2024 a firma dell'Dott. Angelo Mocerino iscritto Ordine Nazionale dei Biologi- al n. 054995;
 - Certificato Prefettura di Avellino di iscrizione alla White List. N° Iscrizione al Registro Prefettizio: 015 –Provvedimento permanenza: D.P. per prot.n.393390/12.A.1/Area I del 20/11/2023 – data iscrizione: 18.06.2014 – data di scadenza validità: 17/06/2024, la cui iscrizione negli elenchi è equipollente all'informazione ed alla comunicazione antimafia di cui al D.Lgs. 159/2011, liberatoria anche ai fini della stipula, approvazione o autorizzazione di contratti o subcontratti relativi ad attività diverse da quelle per le quali essa è stata disposta. In data 07/05/2024 è stata presentata domanda di permanenza nell'elenco; pertanto, l'iscrizione è efficace anche dopo il 17/06/2024;
- i. la Uod con nota del 19.06.2025 prot.n.PG/2025/0308940 trasmetteva all'Arpac Dipartimento Avellino la documentazione, con la richiesta di parere sulla Relazione "EoW" redatta ai sensi Decreto MASE n. 127 del 28 giugno 2024, "Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione, altri rifiuti inerti di origine minerale, ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152/2006;
- j. l'Arpac Dipartimento di Avellino con nota prot.n.0045360/2025 dell'11.07.2025, acquisita dalla UOD in pari data al prot.n.PG/2025/0349972 esprimeva parere favorevole all'autorizzazione dell'impianto mobile di trattamento rifiuti speciali non pericolosi, con le prescrizioni indicate nel parere allegato e alle quali la Società dovrà attenersi scrupolosamente;
- k. con dichiarazione spontanea del 22.07.2025, trasmessa via pec, acquisita dalla UOD il 23.07.2025 al PG/2025/0366852 la Società ha comunicato il nominativo del Responsabile Tecnico dell'impianto nella persona del *****OMISSIS***** nato a *****OMISSIS***** (AV) il *****OMISSIS* e residente in *****OMISSIS***** (AV) *****OMISSIS***** snc – CF: *****OMISSIS*****

CONSIDERATO CHE:

- a. suddetta autorizzazione si riferisce ad un impianto mobile, la cui potenzialità massima oraria del frantumatore mobile è di 100 m³/ora, così come indicato nella relazione tecnica, considerando la densità media degli inerti, proveniente dall'attività di costruzione e demolizione, di 1,5 ton/m³, la potenzialità oraria stimata è di 150 ton/ora, autorizzato per le operazioni di recupero di cui al codice R5 dell'allegato C al D.Lgs. vo 152/06 mediante frantumazione e vagliatura, come indicato nella relazione tecnica, di seguito riportato:
- Frantumatore mobile di marca e modello OM TRAK ULISSE 96F con Matricola 99C0200T – Frantumatore mobile idraulico girevole di marca e modello OSA-RV38 con numero di serie 471-2007 – Frantumatore idraulico fisso di marca e modello FPV 28 con numero di serie 415-2007 – Gruppo di vagliatura mobile su cingoli marca e modello METSO ST356 con numero di serie 11-369 – Frasa/frantumassassi FAE-MTH 225 – matricola 11-369 e infine una Pinza di marca e modello HAMMER RH 2000 con matricola RH82007;

- b. la richiesta prodotta può considerarsi ascrivibile ad operazioni di recupero R5 all'allegato C parte IV del D.Lgs. 152/06 mediante frantumazione e la vagliatura delle seguenti tipologie di rifiuti non pericolosi, allo stato solido pulverolento riportate nella seguente tabella riepilogativa:

EER	Descrizione codice	Attività
01 01 02	Rifiuti da estrazione di minerali non metalliferi	R5
01.04 08	Scarti di ghiaia e pietrisco, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07	R5
01 04 09	Scarti di sabbia e argilla	R5
01 04 10	Polveri e residui affini	R5
01 04 13	Rifiuti prodotti dal taglio e dalla segagione della pietra, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07	R5
01 05 04	Fanghi e rifiuti di perforazione di pozzi per acque dolci	R5
10 12 01	Scarti di mescole non sottoposte a trattamento termico	R5
10 12 06	Stampi di scarto	R5
10 13 01	Scarti di mescole non sottoposte a trattamento termico	
10 13 11	Rifiuti della produzione di materiali composti a base di cemento, diversi da quelli di cui alle voci 10 13 09 e 10 13 10	R5
10 13 14	Rifiuti e fanghi di cemento	R5
16 11 04	Altri rivestimenti e materiali refrattari provenienti da processi metallurgici, diversi da quelli di cui alla voce 16 11 03	R5
16 11 06	Rivestimenti e materiali refrattari provenienti da lavorazioni non metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 16 11 05	R5
17 01 01	Cemento	R5

17 01 02	Mattoni	R5
17 01 03	Mattonelle e ceramiche	R5
17 01 07	Miscugli di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diversi da quelli di cui alla voce 17 01 06	R5
17 03 02	Miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01	R5
17 05 04	Terre e rocce da scavo diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03	R5
17 05 08	Pietrisco per massicciate ferroviarie, diverso da quello di cui alla voce 17 05 07	R5
17 08 02	Materiali da costruzione a base di gesso, diversi da quelli di cui alla voce 17 08 01	R5
17 09 04	Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03	R5
19 12 09	Minerali (ad esempio sabbia, roccia)	R5
19 13 02	Rifiuti solidi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 02	R5
20 02 02	Terra e rocce	R5

Precisando, nella Relazione tecnica, che solo una parte dei rifiuti riportati nella tabella succitata, ovvero quelli contemplati nel D.M.A. n. 69 del 28/03/2018 e nel D.M. 127 del 28/06/2024 End of Waste rifiuti inerti, possono cessare la qualifica di rifiuto, a seguito dell'attività di recupero R5 se conformi alle norme tecniche contenute nei sopraccitati decreti e che pertanto i materiali derivanti dai rifiuti avente codice EER: 01 01 02 - 01 05 04 - 10 13 01 - 10 13 14 - 16 11 04 - 16 11 06 - 17 08 02 - 19 13 02 - 20 02 02 saranno considerati giuridicamente rifiuti destinati ad impianti terzi debitamente autorizzati.

RILEVATO CHE:

- a. l'eventuale richiesta di Valutazione Impatto Ambientale non è applicabile nell'ambito dell'autorizzazione di cui all'art. 208, comma 15, D.Lgs. 152/06 e s.m.i., in quanto va riferita ad un progetto specifico e per un sito determinato, quindi, nel caso de quo va avviata, se dovuta, all'atto della comunicazione per lo svolgimento delle singole campagne. Solo in tale sede, infatti, può essere richiesta ulteriore documentazione e, risultando definiti il sito prescelto nonché i quantitativi di rifiuti da trattare, può avviarsi a procedura di V.I.A., che comporterà necessariamente la sospensione dell'installazione dell'impianto fino all'espletamento della medesima;

- b. l'autorizzazione all'esercizio degli Impianti mobili ha validità sull'intero territorio nazionale, nei limiti ed alle condizioni stabilite dal comma 15 dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

PRECISATO CHE il presente provvedimento si configura, per espressa disposizione di legge (comma 15, art. 208, D.Lgs. 152/06 e s.m.i.), come un'autorizzazione all'esercizio e, pertanto, non deve essere considerato né come una approvazione di progetto né come un'omologazione dell'impianto mobile;

RITENUTO CHE allo stato, sussistono le condizioni per poter procedere al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'impianto mobile consistente nella frantumazione di materiali inerti derivanti da demolizioni, costruzioni, frantumazione, da cave roccia, scavi ecc, nonché rifiuti provenienti da altre attività similari, alla Società Castellano Costruzioni Srl, Amministratrice unica Sig.ra *****OMISSIS***** nata a *****OMISSIS***** – Cod.Fisc.: *****OMISSIS*****, residente in *****OMISSIS***** (AV), Via **OMISSIS** snc, con sede legale nel comune di *****OMISSIS***** (AV) – *****OMISSIS***** , iscritta alla CCIAA di Avellino P.IVA: **OMISSIS**.

VISTI

il D. Lgs.vo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii.;

la Legge n.241 del 7/08/1990 e ss.mm.ii.;

la D.G.R. n.8 del 15/01/2019;

il Decreto MASE n. 127 del 28 giugno 2024;

il Parere favorevole dell'Arpac Dipartimento di Avellino 11.07.2025 prot.n.045360/25, sulla relazione End of Waste adeguata al 127/2024;
la D.G.R.C. n.179 del 10 aprile 2024.

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Responsabile del procedimento Per.Ind. Pasquale Matarazzo e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché della espressa dichiarazione di regolarità resa dal medesimo Responsabile del procedimento con prot.n.PG/2025/0367 del 23.07.2025 (alla quale sono anche allegate le dichiarazioni, rese da questi e dal sottoscrittore del presente provvedimento – dalle quali si prende atto – di assenza di conflitto d'interessi, anche potenziale, per il presente procedimento);

DECRETA

per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte di:

1. AUTORIZZARE la Società Castellano Costruzioni Srl, Amministratrice unica Sig.ra *****OMISSIS***** nata a *****OMISSIS***** – Cod.Fisc.: *****OMISSIS*****, residente in *****OMISSIS***** (AV), Via **OMISSIS** snc, con sede legale nel comune di *****OMISSIS***** (AV) – *****OMISSIS***** , iscritta alla CCIAA di Avellino P.IVA: **OMISSIS** all'esercizio del seguente impianto mobile:
 - Frantumatore mobile di marca e modello OM TRAK ULISSE 96F con Matricola 99C0200T – Frantumatore mobile idraulico girevole di marca e modello OSA-RV38 con numero di serie 471-

2007 – Frantumatore idraulico fisso di marca e modello FPV 28 con numero di serie 415-2007 – Gruppo di vagliatura mobile su cingoli marca e modello METSO ST356 con numero di serie 11-369 – Frasa/frantumasassi FAE-MTH 225 – matricola 11-369 e infine una Pinza di marca e modello HAMMER RH 2000 con matricola RH82007, potenzialità massima oraria del frantumatore mobile è di 100 m³/ora, così come indicato nella relazione tecnica, considerando la densità media degli inerti, proveniente dall'attività di costruzione e demolizione, di 1,5 ton/m³, la potenzialità oraria stimata è di 150 ton/ora;

2. **PRECISARE CHE** i prodotti derivanti dalle operazioni di recupero R5, in applicazione della disciplina End of Waste, aggregato recuperato conforme alle specifiche di cui al D.M. 127/2024 e Decreto 28 marzo 2018, n. 69, provengono dal trattamento dei seguenti rifiuti aventi codici EER come di seguito specificati:

EER	Descrizione codice	Attività
01.04 08	Scarti di ghiaia e pietrisco, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07	R5
01 04 09	Scarti di sabbia e argilla	R5
01 04 10	Polveri e residui affini	R5
01 04 13	Rifiuti prodotti dal taglio e dalla segagione della pietra, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07	R5
10 12 01	Scarti di mescole non sottoposte a trattamento termico	R5
10 12 06	Stampi di scarto	R5
10 13 11	Rifiuti della produzione di materiali composti a base di cemento, diversi da quelli di cui alle voci 10 13 09 e 10 13 10	R5
17 01 01	Cemento	R5
17 01 02	Mattoni	R5
17 01 03	Mattonelle e ceramiche	R5
17 03 02	Miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01	R5

17 01 07	Miscuglio e scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diversi da quelli di cui alla voce 17 01 06	R5
17 05 04	Terre e rocce da scavo diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03, escluse quelle provenienti da siti contaminati oggetto di bonifica	R5
17 05 08	Pietrisco per massicciate ferroviarie, diverso da quello di cui alla voce 17 05 07	R5
17 09 04	Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03	R5
19 12 09	Minerali (ad esempio sabbia, roccia)	R5
17 03 02	Granulato di Bitume conforme al Decreto 28 marzo 2018, n. 69 – Regolamento recante disciplina cessazione di rifiuto di conglomerato bituminoso ai sensi dell'art 184-ter, comma 2 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152	R5

Mentre i materiali derivanti dai rifiuti avente codice EER: 01 01 02 - 01 05 04 – 10 13 01 - 10 13 14 - 16 11 04 - 16 11 06 – 17 08 02 – 19 13 02 – 20 02 02, riportati nella tabella iniziale, saranno considerati giuridicamente rifiuti destinati ad impianti terzi debitamente autorizzati.

3. **FAR PRESENTE** che la Società dovrà osservare le seguenti prescrizioni:

a) la gestione degli impianti:

- deve essere condotta nell'osservanza di tutti gli adempimenti prescritti dalle vigenti disposizioni di legge e regolamenti e l'attività deve essere svolta adottando tutte quelle misure necessarie per evitare l'insorgenza di problemi igienico-sanitari e/o ambientali; in particolare si richiamano gli obblighi in materia di salute e di sicurezza sul lavoro;
- devono essere evitati odori, rumori e/o altre emissioni moleste. Per evitare l'inquinamento acustico la ditta posizionerà l'impianto di frantumazione all'interno del cantiere, nel punto più lontano da eventuali punti sensibili (ad es. scuole, ospedali, ecc) individuati nelle immediate vicinanze del perimetro esterno del cantiere; nel rispetto dei limiti di emissione acustica e di orario di lavoro individuati nel regolamento acustico comunale;
- devono essere assunte tutte le precauzioni al fine di evitare spandimenti accidentali di effluenti liquidi;
- devono essere posti in essere adeguati sistemi di protezione dalla diffusione delle polveri durante la movimentazione dei rifiuti;
- deve essere data adeguata informazione agli operatori addetti agli impianti sul funzionamento degli stessi e sulle cautele da adottare nella movimentazione e nel trattamento dei rifiuti, nonché sulle modalità e mezzi d'intervento in caso di eventuali incidenti. L'operatore indosserà, l'abbigliamento e l'equipaggiamento di sicurezza: occhiali e guanti di protezione, maschera antipolvere, cuffie antirumore, calzature con la punta rinforzata ed elmetto. L'operatore inoltre segnalerà adeguatamente mediante nastro e cartellonistica luminosa, la zona di lavoro, così da allontanare le persone non addette ai lavori;

- l'eventuale scarico delle acque di abbattimento delle polveri dovrà essere autorizzato ai sensi della normativa vigente;
- le operazioni eseguibili con tale apparecchiatura dovranno necessariamente essere ricomprese all'interno dell'autorizzazione e potranno operare solo nelle aree specificatamente indicate sulla planimetria allegata al progetto definitivo dell'intervento;
- per la classificazione dei rifiuti con codice a specchio, dovranno essere eseguite specifiche caratterizzazioni sulla base della Normativa vigente, al fine di verificare la non pericolosità del rifiuto;
- comunicare tempestivamente alla Regione ogni eventuale variazione del nominativo del direttore tecnico responsabile dell'impianto, nonché eventuali cambiamenti delle condizioni dichiarate;
- ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto ai sensi dell'art. 184-ter del D.Lgs. 152/06 ss.mm.ii. la società dovrà rispettare le procedure e i criteri trasmessi, rispettando quanto riportato nella Relazione End of Waste inerente all'impianto de quo;
- il recupero dei rifiuti deve avvenire nel rispetto delle migliori tecniche disponibili applicabili e dell'art. 181, comma 4 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii; in particolare le caratteristiche ambientali (contenuto di contaminanti e/o cedibilità degli stessi) di rifiuti End of Waste non devono essere ottenute mediante pratiche fondate sulla mera diluizione;
- la mancanza della conformità ai criteri di cessazione di rifiuti sopra richiamati, comporta, in relazione ai singoli lotti, l'obbligo di gestire il prodotto del trattamento come un rifiuto;
- il lotto di materiale prodotto dall'operazione di recupero dovrà contenere la tracciabilità in base alla tipologia di rifiuto in ingresso;
- la cessazione della qualifica di rifiuto del singolo lotto di materiale avviene al momento dell'emissione della dichiarazione di conformità, che dovrà avvenire solo successivamente alla verifica del rispetto dei criteri per la cessazione della qualifica di rifiuto;

b) Svolgimento Campagne:

- Per lo svolgimento delle singole campagne in Regione Campania, la Società Castellano Costruzioni Srl dovrà osservare le disposizioni previste dalla Deliberazione di Giunta Regionale n. 8/2019 al punto 3.8). In altri casi occorre attenersi a quanto prescritto dagli Enti competenti;
- deve essere avviata, qualora dovuta, procedura di valutazione di impatto ambientale, ovvero verifica di assoggettabilità alla stessa, in occasione della comunicazione per lo svolgimento delle singole campagne. In tal caso occorre sospendere l'istallazione dell'impianto fino alla definizione della procedura;
- deve essere valutata la necessità di adottare sistemi di abbattimento in relazione alle reali tipologie e quantità delle emissioni prodotte nel processo, e in ogni caso, nell'esercizio degli impianti devono essere predisposti appositi sistemi atti a limitare la formazione delle polveri nelle operazioni connesse alle attività di cantiere, stoccaggio materiali e movimentazione dei mezzi;
- lay-out dell'area d'impianto riportante la posizione del frantoio e delle unità accessorie (cassoni, serbatoio dell'acqua, etc etc) della rete di nebulizzatori per l'abbattimento delle emissioni polverulente, dei rifiuti da trattare, delle aree di deposito temporaneo, delle aree di deposito del materiale riciclato in attesa di certificazione preimmissione sul mercato;
- i rifiuti liquidi prodotti dall'attività di recupero devono essere gestiti mediante l'allestimento di idonee protezioni di contenimento e di adeguati sistemi di raccolta e devono essere avviati ad impianti di trattamento autorizzati allo scopo;
- la comunicazione di inizio campagna, ivi compresa la documentazione di cui all'Allegato, Parte Terza, punto 3.8.6, della D.G.R.C. 8/2019, deve essere inviata, quando trattasi di campagna svolta nella Regione Campania, anche all'Amministrazione Provinciale competente che provvederà ad effettuare i controlli d'istituto, al Comune nel cui territorio la campagna è prevista, all'A.S.L. competente ed all'A.R.P.A.C.;
- la comunicazione della campagna di attività deve avvenire secondo le disposizioni della Legge 29/07/2021 n.108 (snellimento procedure amministrative) l-bis alla lettera zb) del punto 7 dell'allegato IV parte seconda e la tempistica del punto g-ter (almeno venti giorni);

- devono essere rispettate tutte le norme relative agli obblighi di cui al D.Lgs. 152/06 in materia di gestione dei rifiuti (registri, formulari, MUD, ecc.) e, quando trattasi di campagna svoltasi nella Regione Campania, deve essere effettuata la comunicazione di cui alla L.R. 4/07;
- devono essere osservate le modalità di esecuzione dei test di cessione sui materiali sottoposti a recupero di cui all'allegato 3 del D.M. 05.02.98;
- individuazione del Responsabile Tecnico dell'Impianto avente i requisiti professionali previsti dalla disposizione dell'Albo Nazionale dei gestori Ambientali;
- per ogni singola campagna di attività dell'impianto mobile sono dovute le garanzie finanziarie di cui alla lettera g) – comma 11 – dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 che, per la Regione Campania, devono essere prestate a favore del Presidente della Giunta Regionale, con le modalità previste dalla deliberazione di Giunta Regionale n. 8 del 15/01/2019 – Parte V;
- con riferimento alla normativa di settore per l'End of Waste dei rifiuti inerti derivanti dalle attività di costruzione e demolizione e gli altri rifiuti inerti di origine minerale, destinati alla produzione di aggregato riciclato, la Società è tenuta all'ottemperanza del Decreto n. 127 del 28/06/2024, in vigore dal 26/09/2024 che abroga, da tale data, il Decreto Ministeriale n. 125/2022, rinviando al rispetto degli Allegati, tabelle, verifiche, procedure analitiche e prestazionali da seguire riportati nel suddetto Decreto 12/2024;
- presentazione di Relazione tecnica Asseverata di tecnico abilitato, in materia di “cessazione della qualifica del rifiuto” End of Waste in conformità al decreto MASE n. 127 del 28 giugno 2024, “Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione, altri rifiuti inerti di origine minerale, ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152/2006;
- ai fini della dimostrazione della sussistenza dei criteri di cui all'articolo 3 (Decreto MASE n. 127 del 28 giugno 2024), il produttore di aggregato recuperato preleva un campione da ogni lotto di aggregato prodotto in conformità alla norma UNI10802, eventualmente avvalendosi delle modalità di campionamento dei rifiuti da costruzione di cui alla norma UNI/TR11682. Tali campioni sono conservati presso l'impianto di produzione o presso la propria sede legale per un anno dalla data dell'invio della dichiarazione di cui al comma 2 che attesta la produzione del lotto dal quale sono stati prelevati. Per le verifiche di conformità e idoneità volte al controllo del rispetto delle norme tecniche di cui alla Tabella 5, il campione per ciascun lotto di aggregato recuperato deve essere prelevato in conformità alla norma UNI 932-1. Le modalità di conservazione del campione sono tali da garantire la non alterazione delle caratteristiche chimico - fisiche dell'aggregato recuperato prelevato e sono idonee a consentire la ripetizione delle analisi.

4. STABILIRE CHE:

- a. la presente autorizzazione ha durata di 10 anni e potrà essere rinnovata previa presentazione a questa UOD di apposita domanda, entro 180 giorni dalla scadenza, corredata da una relazione sullo stato di fatto dell'impianto, nonché degli eventuali provvedimenti assunti da altri Enti in ordine allo svolgimento delle singole campagne di attività e relativi a prescrizioni integrative o divieti;
- b. ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto dei codici EER oggetto della presente autorizzazione, in fase di svolgimento della campagna di attività, la Società dovrà rispettare tutto quanto previsto dal Decreto MASE n. 127 del 28 giugno 2024, “Regolamento recante Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione, altri rifiuti inerti di origine minerale, ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152/2006” comunicando, agli Enti interessati e alla scrivente UOD, la data della conclusione dell'attività di recupero allegando: Dichiarazione di conformità Allegato 3 (Articolo 5) e quanto previsto dall'Allegato 2 (Articolo 4) – Procedure D.M. 127/2024;
- c. Per il codice EER 17 03 02 “Miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01”, qualora l'attività di recupero interessi unicamente tale tipologia di rifiuto, in materia di End of Waste saranno applicate le disposizioni di cui al D.M. n. 69 del 28 marzo 2018; mentre, nel caso in cui l'attività di recupero coinvolga anche altri rifiuti, di cui all'Allegato 1 del D.M. n. 127/2024, le disposizioni da applicarsi sono quelle del D.M. 127/2024;

- d. per quanto concerne i rifiuti con codice E.E.R. 17 05 04, non devono provenire da siti contaminati sottoposti a procedimento di bonifica come indicato dall'art. 3 lettera a del D.M. 127/2024;

5. PRECISARE CHE:

- l'autorizzazione è sempre subordinata all'esito dell'informativa antimafia della Prefettura competente, per cui una eventuale informazione positiva comporterà la cessazione immediata dell'efficacia del provvedimento di autorizzazione;
- espressamente (ai sensi dell'art. 3⁴ della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e succ. modd. e intt.) che avverso la presente autorizzazione, nei rispettivi termini di sessanta e centoventi giorni dalla sua notifica, nei modi e nelle forme previste è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato;
- la presente autorizzazione non esonera la Società dal conseguimento di ogni altro provvedimento di competenza di altre Autorità, previsto dalla normativa vigente, per l'esercizio dell'attività in questione;
- la Sig.ra Castellano Maria Carmela, Amministratrice unica della Società, è responsabile di quanto dichiarato nella documentazione allegata all'istanza de qua;
- Il presente provvedimento è soggetto a diffida, sospensione e successivamente a revoca nel caso non sia tempestivamente comunicato il cambio di Legale Rappresentante, la variazione dell'assetto societario, qualora risultino modifiche all'impianto non autorizzate, nonché nei casi di rilevata pericolosità o dannosità dell'attività esercitata per la salute pubblica e l'ambiente, nonché nei casi di inosservanza delle prescrizioni, fermo restando che la Società è tenuta ad adeguarsi alle disposizioni, anche regionali, più restrittive che dovessero essere emanate, come previsto dall'art. 208 co. 13 del D.lgs. 152/2006 s.m.i.;
- la Società pena il rischio di revoca dell'autorizzazione, dovrà comunicare tempestivamente a questa UOD eventuali stati di insolvenza da cui possano scaturire procedure concorsuali e/o di liquidazione ovvero altre situazioni di messa in pericolo del patrimonio generale della ditta e/o del soggetto che, relativamente alle campagne di attività, ha rilasciato la garanzia finanziaria (Azienda di Credito, Compagnia Assicurazione, ecc.);

6. TRASMETTERE a mezzo pec la presente autorizzazione, che ha validità sull'intero territorio nazionale:

- alla Società Castellano Costruzioni Srl con sede legale nel comune di Sant'Angelo dei Lombardi (AV);
- alla UOD 50 17 00 Direzione Generale Ciclo Integrato delle Acque e dei Rifiuti, Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali - via De Gasperi, 28 - Napoli;
- all'Osservatorio Regionale Rifiuti via De Gasperi, 28 - Napoli;
- al Comune di Sant'Angelo dei Lombardi (AV);
- alla Provincia di Avellino;
- all' A.R.P.A.C. di Avellino;
- all' A.S.L - AV;
- a tutte le Regioni d'Italia, con preghiera di trasmissione alle rispettive Province, nonché alle Province Autonome di Trento e Bolzano;

7. INVIARE il presente provvedimento, telematicamente, alla Regione Campania – Sezione Amministrazione Trasparente del sito web regionale per la pubblicazione integrale nell'apposita sezione "Casa di vetro" e la trasmissione alla Segreteria di Giunta Regionale per l'archiviazione.

ING. MASSIMO PACE